

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dott. Antonio Battistini)
(D.C.A. n. 127 del 11 maggio 2023)

N. 698 DEL 13/06/2023

OGGETTO:	DELIBERAZIONE N. 298 DEL 16 MARZO 2023: "ESITO AVVISO FINALIZZATO ALLA STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE DEL PROFILO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE - DELIBERAZIONE N. 144/2023". ANNULLAMENTO PARZIALE IN AUTOTUTELA, AI SENSI DELL'ART. 21 NONIES DELLA L. 241/90 SS.MM.II.
-----------------	---

STRUTTURA PROPONENTE	Gestione Risorse Umane
-----------------------------	-------------------------------

Parere Direttore Amministrativo VOCI NICOLA <i>(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)</i>	<i>Favorevole</i>
--	-------------------

Parere Direttore Sanitario LAZZARO ILARIO <i>(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)</i>	<i>Favorevole</i>
--	-------------------



*Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie*

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CATANZARO



REGIONE CALABRIA

OGGETTO:	DELIBERAZIONE N. 298 DEL 16 MARZO 2023: "ESITO AVVISO FINALIZZATO ALLA STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE DEL PROFILO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE - DELIBERAZIONE N. 144/2023". ANNULLAMENTO PARZIALE IN AUTOTUTELA, AI SENSI DELL'ART. 21 NONIES DELLA L. 241/90 SS.MM.II.
-----------------	---

Proposta del Responsabile del Procedimento n.3998 / 2023

Il Responsabile del Procedimento con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria fatta, attesta che l'atto è conforme alla legge.

Il Responsabile del Procedimento
LA ROSA ANNAMARIA

Il Direttore U.O.

Il Direttore Gestione Risorse Umane	Dott/Dott.ssa MARASCO VIVIANA (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
--	--

Il Direttore Gestione Risorse Umane

VISTO il D.C.A. n. 127 del 11 maggio 2023 con il quale il Dott. Antonio Battistini è stato nominato, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legge n. 150 del 10 novembre 2020, convertito con modificazioni nella legge 30 dicembre 2020, n. 181 e s.m.i., Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 611 del 22 maggio 2023;

PREMESSO:

- Che, con deliberazione n. 298 del 16/03/2023, questa Azienda ha proceduto all'assunzione a tempo indeterminato mediante stabilizzazione in via diretta del personale in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 268, lett. b) della L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii., così come richiesto dal bando indetto con deliberazione n. 144 del 09/02/2023, già in servizio a tempo determinato presso la stessa Azienda con il profilo di Infermiere;
- Che tra il personale stabilizzato risulta il Dott. D.F. A.V. (matricola 1001290), titolare di un contratto di lavoro a tempo determinato rep. n. 8466/2022, con scadenza al 15/06/2023;
- Che, in data 28/03/2023, il dipendente in oggetto ha sottoscritto il contratto di lavoro a tempo indeterminato rep. n. 8677/2023, con decorrenza 01/04/2023;
- Che, a seguito degli accertamenti effettuati dall'UOC GRU, in sede di verifica della dichiarazione prodotta dal Dott. D.F. A.V., in relazione al possesso dei requisiti necessari a conseguire la stabilizzazione, è emerso che per un mero errore di valutazione è stata presa in considerazione l'attività lavorativa dallo stesso svolta dal 07/05/2021 al 14/06/2022, in quanto lo stesso nella domanda di partecipazione al punto c) ha dichiarato di aver maturato i diciotto mesi di servizio a tempo determinato, comprensivi del predetto intervallo temporale, presso l'ASP di Catanzaro, nel mentre la predetta attività lavorativa è stata svolta con contratto di somministrazione lavoro presso la ETJCA S.P.A.;

Proposta n. 3998/2023

- Che la domanda, palesemente ambigua, in quanto incorretta nella formulazione ha indotto in errore gli Uffici nella valutazione dei periodi computabili ai fini dell'anzianità di servizio;

RILEVATO:

- Che il contratto tra l'Agenzia di somministrazione lavoro e il dipendente non trova origine in una procedura selettiva quando l'utilizzatore è una pubblica amministrazione e i lavoratori messi a disposizione di questa per la durata della missione, pur svolgendo la loro attività nell'interesse e sotto la direzione dell'ente, non vengono ovviamente reclutati mediante l'espletamento di procedure concorsuali;
- Che nell'ambito di tale fattispecie negoziale complessa si ha che il rapporto di lavoro è quello tra agenzia e dipendente e, rispetto ad esso, non rilevano le vicende del contratto concluso tra agenzia ed utilizzatore (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 18 ottobre 2019, n. 26607);
- Che il rapporto di lavoro somministrato dal 07/05/2021 al 14/06/2022 svolto dal Dott. D.F. A.V. non è conteggiabile ai fini della maturazione del requisito dei 18 mesi necessari per poter conseguire la stabilizzazione, così come sancito dalla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 250 del 21/12/2021 che, in riferimento ai processi di stabilizzazione, ha osservato che nel contratto di somministrazione *“il rapporto di lavoro è quello tra agenzia e dipendente e, rispetto ad esso, non rilevano le vicende del contratto concluso tra agenzia ed utilizzatore”*, e, altresì, chiarito nel *“Documento sull'applicazione della disciplina in materia di stabilizzazione del personale del SSN di cui all'art. 1, comma 268, lett. b) della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 alla luce delle modifiche ed integrazioni contenute nell'articolo 4, commi 9-quinquiesdecies, 9-sexiesdecies e 9-septiesdecies del Decreto – Legge 29 dicembre 2022, n. 198, introdotti dalla Legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14”*, approvato dalla Conferenza delle Regioni con prot. n.23/77/CR06/C7;

CONSIDERATO che, pertanto, il Dott. D.F. A.V. non possiede i requisiti previsti dall'art. 1, comma 268, lett. b) della L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii., dell'anzianità di servizio di diciotto mesi di servizio a tempo determinato, necessari per poter accedere alle procedure di stabilizzazione;

DATO ATTO:

- Che nell'impiego pubblico contrattualizzato, poiché alla stipula del contratto di lavoro si può pervenire solo a seguito del corretto espletamento delle procedure, la mancanza o l'illegittimità delle richiamate procedure si traduce in un vizio genetico del contratto, affetto, pertanto, da nullità, che l'amministrazione, in quanto tenuta a conformare il proprio comportamento al rispetto delle norme inderogabili di legge, può fare unilateralmente valere, perché anche nei rapporti di diritto privato il contraente può rifiutare l'esecuzione del contratto nei casi in cui il vizio renda il negozio assolutamente improduttivo di effetti giuridici;
- Che quindi sussistono i presupposti per l'annullamento della procedura e, quindi, della risoluzione di diritto dello stesso contratto stipulato a tempo indeterminato;

RICHIAMATA la nota prot. n. 0061742 del 31/05/2023 con la quale è stato comunicato all'interessato l'avvio del procedimento, ai sensi della legge 241/90 ss.mm.ii., diretto a garantire l'instaurazione di un contraddittorio procedimentale tra le parti interessate in relazione a tutti gli aspetti che assumeranno rilievo ai fini della decisione finale, preannunciando l'adozione di un provvedimento di autotutela parziale del provvedimento in oggetto, non essendo possibile tenere in vita il rapporto a tempo indeterminato, in quanto disposto in violazione di legge;

VISTI:

- l'art. 1, comma 268, lett. b), della Legge 30 dicembre 2021, n. 234;
- il comma 528 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;
- il D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modifiche nella Legge 24 febbraio 2023, n. 14 ed in particolare i commi 9-quinquiesdecies, 9-sexiesdecies e 9-septiesdecies dell'art. 4;

- il documento prot. n. 23/77/CR06/C7 “Documento sull’applicazione della disciplina in materia di stabilizzazione del personale del SSN di cui all’art. 1, comma 268, lett. b) della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 alla luce delle modifiche ed integrazioni contenute nell’articolo 4, commi 9-quinquiesdecies, 9-sexiesdecies e 9-septiesdecies del Decreto – Legge 29 dicembre 2022, n. 198, introdotti dalla Legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14”, trasmesso dal Dipartimento Tutela della Salute, Servizi Socio – Sanitari con nota prot. n. 245353 del 30/05/2023, che modifica ed integra il Documento adottato in data 27/07/2022;

RICHIAMATA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ed in particolare l’art. 21-nonies – Annullamento d’ufficio;

RITENUTO di dover prendere atto di quanto emerso dalle verifiche effettuate e, per l’effetto:

- annullare, parzialmente, in autotutela la deliberazione n. 298 del 16/03/2023 nella parte in cui si dichiara ammissibile l’istanza presentata dal dipendente Dott. D.F. A.V. (matricola 1001290) e, conseguentemente, si procede all’assunzione a tempo indeterminato, mediante stabilizzazione ai sensi dell’art. 1, comma 268, lett. b), della L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii., del dipendente medesimo;
- annullare tutti gli atti conseguenti all’adozione del suddetto atto tra cui la deliberazione n. 514 del 03/05/2023, con la quale si è preso atto del recesso dal contratto di lavoro a tempo determinato del suddetto dipendente e il contratto rep. n. 8677/2023, sottoscritto in data 28/03/2023, di assunzione a tempo indeterminato pieno presso questa azienda del dipendente Dott. D.F. A.V. (matricola 1001290) nel profilo di Infermiere;

DARE ATTO che l’annullamento del contratto a tempo indeterminato *de quo* determina la reviviscenza del contratto a tempo determinato rep. n. 8466/2022 e che, pertanto, il dipendente Dott. D.F. A.V. (matricola 1001290) continuerà a prestare servizio a tempo determinato, in ragione della reviviscenza del suddetto contratto, fino alla data di scadenza stabilita dal contratto iniziale, prorogata con il presente atto al 30/06/2023;

PRECISATO che sono a tutt’oggi in corso le verifiche sul possesso dei requisiti da parte del personale stabilizzato dall’ASP di Catanzaro ai sensi dell’art. 1, comma 268, lett. b) della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii., sia riguardo la deliberazione in oggetto che gli altri provvedimenti adottati sull’argomento;

RICHIAMATO il vigente Regolamento di Organizzazione Funzionamento aziendale e ritenuta la propria competenza;

Visti gli esiti del procedimento istruttorio espletato dal Responsabile del procedimento designato ai sensi della legge 241/90 e smi;

PROPONE

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato, di:

- 1) Prendere atto che, a seguito degli accertamenti effettuati in sede di verifica della dichiarazione prodotta dal dipendente Dott. D.F. A.V. (matricola 1001290), in relazione al possesso dei requisiti necessari a conseguire la stabilizzazione, è emerso che per un mero errore di valutazione è stata presa in considerazione l’attività lavorativa dallo stesso svolta dal 07/05/2021 al 14/06/2022, in quanto lo stesso nella domanda di partecipazione al punto c) ha dichiarato di aver maturato i diciotto mesi di servizio a tempo determinato, comprensivi del predetto intervallo temporale, presso l’ASP di Catanzaro, nel mentre la predetta attività lavorativa è stata svolta con contratto di somministrazione lavoro, periodo quest’ultimo che non può essere conteggiato ai fini della maturazione dei 18 mesi necessari per poter conseguire la stabilizzazione, così come in narrativa esposto;

- 2) Procedere, per l'effetto, ad:
- annullare, parzialmente, in autotutela la deliberazione n. 298 del 16/03/2023 nella parte in cui si dichiara ammissibile l'istanza presentata dal dipendente Dott. D.F. A.V. (matricola 1001290) e, conseguentemente, si procede all'assunzione a tempo indeterminato, mediante stabilizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 268, lett. b), della L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii., del dipendente medesimo;
 - annullare tutti gli atti conseguenti all'adozione del suddetto atto tra cui la deliberazione n. 514 del 03/05/2023, con la quale si è preso atto del recesso dal contratto di lavoro a tempo determinato del suddetto dipendente e il contratto rep. n. 8677/2023, sottoscritto in data 28/03/2023, di assunzione a tempo indeterminato pieno presso questa azienda del dipendente Dott. D.F. A.V. (matricola 1001290) nel profilo di Infermiere;
- 3) Dare atto che l'annullamento del contratto a tempo indeterminato *de quo* determina la reviviscenza del contratto a tempo determinato rep. n. 8466/2022 e che, pertanto, il dipendente Dott. D.F. A.V. (matricola 1001290) continuerà a prestare servizio a tempo determinato, in ragione della reviviscenza del suddetto contratto, fino alla data di scadenza stabilita dal contratto iniziale, prorogata con il presente atto al 30/06/2023;
- 4) Precisare che sono a tutt'oggi in corso le verifiche sul possesso dei requisiti da parte del personale stabilizzato dall'ASP di Catanzaro, ai sensi dell'art. 1, comma 268, lett. b) della L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii., sia riguardo la deliberazione in oggetto che gli altri provvedimenti adottati sull'argomento;
- 5) Trasmettere il presente atto all'interessato ed all'U.O.C. Gestione Risorse Umane per il seguito di competenza.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Sulla base della proposta dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane;

ACQUISITI i pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

Di far propria la proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Antonio Battistini

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)